

FINANZIARIA 2008/ Il disegno di legge equipara i bambini adottati o affidati al figlio biologico

Congedi parentali uguali per tutti

Cancellati i limiti di età del minore nei casi di adozione

DI DANIELE CIRIOLI

Congedi di maternità e parentali più facili per le adozioni e gli affidamenti. Via le differenze legate ai limiti di età e al tipo di adozione; introduzione di un diritto alternativo tra i lavoratori e possibilità di fruire dei congedi fino alla maggiore età dell'adottato. È quanto prevede il ddl sulla Finanziaria 2008 approvato dal consiglio dei ministri di venerdì.

Congedo di maternità. Con l'approvazione definitiva del ddl, le novità arriveranno dalla modifica degli articoli 26 e 31 del dlgs n. 151/2001 (T.u. maternità) e dall'abrogazione degli articoli 27 e 37 dello stesso provvedimento che, rispettivamente, contengono le vigenti disposizioni in materia di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e congedo parentale (ex astensione facoltativa). Riguardo al congedo di maternità, le nuove norme stabiliscono di principio il diritto a un permesso di durata massima di cinque mesi in caso di adozione di un minore: ciò che conta, dunque, è che il figlio

adottato non ancora abbia compiuto la maggiore età. In caso di adozione nazionale il congedo va fruito necessariamente durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; in caso di adozione internazionale, invece, il congedo può essere anticipato e cioè fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Resta ferma che, anche in caso di fruizione anticipata, il periodo di congedo non può superare i cinque mesi complessivi. Con riferimento al periodo di permanenza all'estero, inoltre, se il congedo di maternità non è richiesto o è richiesto solamente in parte, si ha diritto a un congedo non retribuito. Nel caso di affidamento di un minore, il congedo può essere fruito nei cinque mesi dall'affidamento e per una periodo massimo di tre mesi. Il congedo di maternità spetta ordinariamente alla lavoratrice (che adotta); se questa non lo richiede spetta, alle stes-

se condizioni, al lavoratore.

Congedo parentale. Oltre che più accessibili, l'approvazione della Finanziaria 2008 renderà anche più semplici le regole relative al congedo parentale. Dal prossimo anno, dunque, il congedo parentale spetterà in ogni caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Potrà essere fruito da entrambi i genitori adottivi e affidatari qualunque sia l'età del minore entro otto anni dal suo ingresso in famiglia, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Come noto, la fruizione di tale congedo comporta la perdita del 70% della retribuzione, poiché si ha diritto a un'indennità del 30% della paga mensile. Tale diritto, nel caso di genitori adottivi e affidatari, è conservato per un periodo massimo di congedo (di entrambi) pari a sei mesi che venga fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia (cosa possibile, ovviamente, sempreché nel frattempo il figlio adottato o in affidamento non compia i 18 anni).

— riproduzione riservata —